

NR 358 / 2021 RG



Repubblica Italiana  
In nome del popolo Italiano  
La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Carla Maria Bianchini – presidente rel.  
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo – consigliera  
Dott.ssa Laura Bertoli - consigliera

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa promossa con ricorso depositato da:

INPS SEDE DI CANTÙ, rappresentato e difeso da DEL GATTO ANTONIO (C.f. DLGNTN68B03I181P) con studio in VIA PESSINA C/O INPS 8 22100 COMO e da MOGAVERO MIRELLA (MGVMLL58M63F119K) PIAZZA MISSORI, 8-10 20122 MILANO;

contro

██████████ rappresentato e difeso da PALOTTI ROBERTA (C.f. PLTRRT70S70I829D) con studio in VIA DONATELLO, 21 20131 MILANO

Conclusioni per la parte appellante: come da ricorso in appello depositato in atti

Conclusioni per la parte appellata: come da memoria di costituzione depositata in atti

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 9/21 il giudice del lavoro del tribunale di Como, accogliendo il ricorso promosso da ██████████ dichiarava l'insussistenza dell'indebito di € 3.268,85 conseguente alla mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014 e conseguentemente, condannava Inps alla restituzione delle somme già trattenute, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; dichiarava cessata la materia del contendere sul resto del ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

Con lettera del 23/10/2017 Inps comunicava a ██████████ titolare di pensione di reversibilità cat. SOCOM e di pensione diretta VOCOM e priva di altri redditi, che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014, aveva proceduto alla revoca della prestazione collegata al reddito e al relativo ricalcolo, con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e incumulabilità ex art. 1 co 41 l. 335/1995 per le pensioni di reversibilità, e le aveva contestato un indebitto previdenziale di € 3.268,85.



Il giudice osservava che Inps aveva espressamente riconosciuto il diritto della ricorrente all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità in godimento sia per il periodo anteriore al 2014 sia per quello posteriore. Pertanto, la mancata comunicazione del reddito 2014 - quello per il quale era stata disposta la rideterminazione dell'integrazione al minimo e l'incumulabilità con i redditi di cui all'art 1 co 41 l. 335/1995 per la pensione di reversibilità - non poteva impedire a Inps di verificarne direttamente l'effettiva entità.

Rilevava inoltre che per l'errata indicazione dell'indirizzo, la ricorrente non aveva ricevuto la comunicazione della sospensione della prestazione prevista dall'art 35 co 10 bis dl 207/2008 in caso di mancata trasmissione della dichiarazione del reddito e che questa comunicazione era da qualificare come presupposto necessario per il decorso del successivo termine di 60 giorni, utile per presentare la richiesta dichiarazione dei redditi, trascorso inutilmente il quale, era possibile procedere alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito.

Anche per tale ragione pertanto, non poteva essere disposta da Inps la riduzione del trattamento pensionistico.

Inps impugna la sentenza per i seguenti motivi:

- aver affermato che la mancata comunicazione del reddito 2014 non poteva impedire all'Inps di verificarne direttamente l'effettiva entità

Precisato che l'indebito era sorto perché [redacted] per l'anno 2014, non aveva inviato a INPS la dichiarazione RED e nemmeno aveva presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 o modello UNICO, l'appellante osserva che l'Istituto non era tenuto a effettuare ex se alcun accertamento atteso che, ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. L. 122/2010, era un preciso e rigoroso onere del pensionato trasmettere la dichiarazione dei redditi all'INPS e che la sanzione, prevista per l'inottemperanza a tale onere, era la sospensione dell'erogazione della pensione;

- aver erratamente sostenuto che INPS, a prescindere da qualsiasi obbligo di legge, era tenuta a comunicare all'interessato l'intervenuta sospensione: osserva che l'invio della comunicazione era una mera manifestazione di correttezza istituzionale e un mero comportamento materiale non necessitato e privo di effetti giuridici; precisa che la norma non prevede un onere di comunicazione in capo a INPS, né tale onere è ricavabile, sia pure implicitamente, dall'individuazione dell'evento a partire dal quale inizia a decorrere il termine, entro cui la dichiarazione reddituale deve essere trasmessa dall'interessato all'istituto aggiungendo che la sospensione non necessita di essere comunicata, essendo, nei suoi effetti, di immediata rilevabilità per il percettore della pensione.

- aver erratamente sostenuto che nessun obbligo di presentare la dichiarazione reddituale incombeva sulla ricorrente, perché non percepiva altri redditi, oltre a quelli derivanti dalle pensioni erogate dall'INPS: osserva che la legge non esenta dall'effettuare la predetta comunicazione reddituale coloro i quali non percepiscono redditi diversi e ulteriori, da quelli derivanti dalle pensioni, né ciò è stabilito dalla circolare INPS 190/2015 riferita solo all'anno 2015.

Chiede la riforma della sentenza e il rigetto delle domande avanzate con il ricorso di primo grado.

Resiste [redacted] chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Disposta la trattazione scritta visto l'art. 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, l'art. 1 D.L. 7-10-2020 n. 125 nonché l'art. 1 D.L. n. 2 del 14.1.2021 che ha prorogato sino al 30.4.2021 le misure urgenti strettamente connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, presa visione delle note scritte delle parti, la causa era decisa come da dispositivo in calce.



I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati per le considerazioni che seguono.

E' pacifico:

che [redacted] non ha mai ricevuto le richieste di Inps di trasmissione del Modello RED né la lettera del 23.10.17 con la quale le veniva comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014 (doc. n. 5) l'Istituto aveva proceduto alla revoca della prestazione collegata al reddito e al ricalcolo della rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e all'incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 per le pensioni di reversibilità e le contestava un indebitato di € 3.268,85: infatti tutte queste missive erano inviate all'errato indirizzo pur avendo [redacted] tempestivamente comunicato il nuovo recapito tant'è che le comunicazioni inviate annualmente – quanto meno dal 2014 - sull'ammontare della pensione erano tutte regolarmente ricevute dall'odierna appellata;

che [redacted] ha percepito sempre un solo reddito costituito dalle due pensioni riconosciute da Inps.

che Inps non ha assunto alcun provvedimento formale di sospensione e di revoca del trattamento, atti che l'istituto invero non ha prodotto.

Ciò posto, l'art. 13 co. 6 lett.c) L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L. 14/09) prevede che "...c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.

*In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso..."*

Stante la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED Inps deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.

Nel caso in esame Inps non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca dello stesso che non risultano essere mai stati comunicati a [redacted] con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.

Inoltre ritiene il collegio, concordando in tal senso con il giudice di primo grado, che la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Né può condividersi la tesi secondo la quale l'invio della comunicazione della sospensione sia una mera manifestazione di correttezza istituzionale, priva di effetti giuridici atteso che è proprio dalla decorrenza di quel termine che deriva il potere di Inps di revocare il trattamento.

A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell'anno 2014.

Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1



sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).

Quindi al punto 3.3 titolato "Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni" è previsto che:

*"... nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'INPS, il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto.(...)"*

Il contenuto della circolare impegnava pertanto l'Istituto, almeno per l'anno di riferimento essendo del tutto irrilevante in questo contesto che l'atto amministrativo sia poi stato modificato, a dover fare riferimento ai dati già conosciuti non percependo [ ] altri redditi diversi dalle due pensioni.

Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di "di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente". Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di [ ] non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da Inps, erano rimasti inalterati.

Le considerazioni svolte consentono pertanto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/14.

P.Q.M.

Respinge l'appello contro la sentenza nr. 9/21 del giudice del lavoro del tribunale di Como; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.200,00 oltre accessori e spese generali; dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/01 così come modificato dall'art. 1 co.7 L. 228/12

MILANO 6.7.21

PRESIDENTE est.  
CARLA BIANCHINI

